

644.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge di conversione S. 4310 (approvato dal Senato) n. 6615</b> .....	30
Missioni vevolevoli nella seduta del 17 dicembre 1999 .....	3	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	30
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato) .....	31
Corte costituzionale (Annunzio di una sentenza) .....	4	(Sezione 3 — Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	32
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 4 — Ordini del giorno) .....	43
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	4	<b>Disegno di legge S. 2927 (approvato dal Senato) n. 4773</b> .....	46
<b>Disegno di legge di conversione n. 6579</b> .....	5	(Sezione 1 — Articolo 1) .....	46
(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	5	(Sezione 2 — Articolo 2) .....	46
(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	6	(Sezione 3 — Articolo 3) .....	46
(Sezione 3 — Emendamenti ed articoli aggiuntivi agli articoli del decreto-legge) .....	8	<b>Disegno di legge n. 5026</b> .....	47
		(Sezione 1 — Articolo 1) .....	47

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	47	<b>Disegno di legge n. 5461</b> .....	49
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	47	(Sezione 1 — Articolo 1) .....	49
(Sezione 4 — Articolo 4) .....	47	(Sezione 2 — Articolo 2) .....	49
<b>Disegno di legge S. 3923 (approvato dal Senato) n. 6106</b> .....	48	(Sezione 3 — Articolo 3) .....	49
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	48	(Sezione 4 — Articolo 4) .....	49
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	48	<b>Disegno di legge S. 3746 (approvato dal Senato) n. 6099</b> .....	50
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	48	(Sezione 1 — Articolo 1) .....	50
(Sezione 4 — Articolo 4) .....	48	(Sezione 2 — Articolo 2) .....	50
		(Sezione 3 — Articolo 3) .....	50

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 17 dicembre 1999.**

Angelini, Ballaman, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Pinza, Ranieri, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 16 dicembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

SIMEONE ed altri: « Modifiche all'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di composizione della commissione esaminatrice per uditori giudiziari » (6648).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 16 dicembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4334. — SENATORI ANTONINO CARUSO ed altri: « Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (6647).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

GIULIANO ed altri: « Istituzione della provincia di Aversa » (6540) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*VII Commissione (Cultura):*

MERLONI ed altri: « Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino » (6538) *Parere delle Commissioni I e V;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

TURRONI: « Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese » (521) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma a1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PISTONE ed altri: « Disposizioni per la sospensione degli sfratti per finita locazione nel comune di Roma e negli altri comuni ad elevata densità abitativa, in concomitanza con il Grande Giubileo del 2000 » (6570) *Parere delle Commissioni I e II;*

*IX Commissione (Trasporti):*

TERZI ed altri: « Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in ma-

teria di segnalazioni acustiche per non vedenti » (6563) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

*XI Commissione (Lavoro):*

GIULIANO: « Disposizioni in materia di imparzialità e di composizione delle commissioni esaminatrici di pubblici concorsi » (6480) *Parere della I Commissione*;

GUIDI: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di adeguamento delle pensioni di reversibilità in presenza di familiari conviventi con gravissima disabilità » (6555) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XII*;

PAISSAN ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravissimi » (6586) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XII*;

*XII Commissione (Affari sociali):*

STUCCHI: « Disposizioni per la regolamentazione della medicina omeopatica e per la formazione del personale medico » (6552) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

**Annunzio di una sentenza  
dalla Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia della seguente sentenza:

n. 436 del 22 novembre 1999 (doc. VII, n. 797), con lettera in data 1° dicem-

bre 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 58-*quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1 e 2, del regolamento, la suddetta sentenza è inviata alla I e alla II Commissione.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 dicembre 1999, pag. 151, prima colonna, quarta riga, la parola « risoluzione » è sostituita da « riduzione »; quinta riga, la parola « rinviare » è sostituita da « minima ». Pagina 155, prima colonna, la sedicesima riga è sostituita dalla seguente: « Al comma 7 aggiungere la seguente lettera »; alla diciassettesima riga sostituire le parole « 7-bis » con la lettera « g ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 dicembre 1999, pagina 221, seconda colonna, ventiquattresima riga, il numero « 2.000 » è sostituito dal numero « 1000 »; pagina 356, seconda colonna, terz'ultima riga, sostituire il numero « 2 » con il numero « 29 »; pagina 360, seconda colonna, diciottesima riga, sostituire il numero « 0 » con il numero « 9 »; pag. 401, prima colonna, ventisettesima riga, sostituire la parola « Cardoni » con « Cordoni ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1999, N. 433, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVA LOCALE E DI TERMINI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA PRIVATA SU FREQUENZE TERRESTRI IN AMBITO LOCALE (6579)**

**(A.C. 6579 - sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Prosecuzione nell'esercizio, differimento di termini e rilascio delle concessioni).*

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1° settembre 1999 ed al 20 dicembre 1999.

**ART. 2.**

*(Altre disposizioni).*

1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provin-

ciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.

2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998, è riservato il dieci per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale. Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi sono soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento.

3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000. Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria è formata per le domande di concessione a carattere comunitario.

4. Un medesimo soggetto non può ottenere più di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione.

5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale è tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire cinque milioni per bacino provinciale ed a lire un milione per concessione a

carattere comunitario. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta più domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento.

6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è aumentato del cinque per cento: la condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione.

7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validità sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.

#### ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 6579 – sezione 2)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente:*  
« Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini »;

*al comma 1, primo periodo, le parole:*  
« 31 maggio » sono sostituite dalle seguenti:  
« 30 giugno »;

*al comma 1, secondo periodo, le parole: « 1° settembre » e le parole: « 20 dicembre » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 1° ottobre » e: « 31 dicembre »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*« 1-bis. All'articolo 3, comma 3, numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: "quinto" è sostituita dalla seguente: "quarto" ».*

*All'articolo 2:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rilascio delle concessioni »;*

*al comma 1, terzo periodo, le parole: « gli opportuni » sono soppresse;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « articolo 6, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1, lettera f) »; la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « venti »; e dopo le parole: « bacino provinciale » sono inserite le seguenti: « e, comunque, non meno di una concessione, ferma restando la possibilità, per un medesimo soggetto, di conseguire la copertura di cui al comma 4 »;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: « non vi sono » sono sostituite dalle seguenti: « non vi siano »;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « adotta entro il 31 marzo 2000 il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249 »;*

*al comma 4, secondo periodo, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;*

*al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni. Fermi restando i limiti di cui al presente comma, è possibile chiedere la concessione per uno o più bacini regionali*

*unitamente alla concessione per uno o più bacini provinciali di altre regioni, limitrofi a detti bacini regionali. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino »;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: « cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « un milione » e le parole: « un milione » sono sostituite dalla seguente: « cinquecentomila »;*

*al comma 5, secondo periodo, le parole: « Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora il medesimo soggetto presenti »;*

*al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale »;*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

*« 6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge, è aumentato del cinque per cento. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le acquisizioni operate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. La condizione di cui al presente comma deve sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione. È in pari misura aumentato il punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal*

piano nazionale di assegnazione delle frequenze, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che individuano le relative aree di rispetto »;

*dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

« 7-bis. L'adozione dei provvedimenti di conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale, rilasciate ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, non comporta l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ».

**(A.C. 6579 - sezione 3)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*(Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini).*

*Al comma 1, sostituire le parole da:* prosecuzione dell'esercizio *fino a:* citato decreto-legge n. 15 del 1999 *con le seguenti:* o in virtù di provvedimento della magistratura, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale o nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla definitiva reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale debbono essere presentate al Ministero delle Comunicazioni entro il 30 giugno. I termini 31 gennaio 1999 e 31

luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1999 n. 78.

**1. 1.** Stefani, Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* ovvero fino alla reiezione della domanda.

**1. 57.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 31 gennaio 2001 *con le seguenti:* 1° marzo 2000.

**1. 55.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* privata su frequenze terrestri.

**1. 56.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* Ministero delle comunicazioni *aggiungere le seguenti:* e dell'Autorità per le comunicazioni.

**1. 58.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 30 giugno 2000 *con le seguenti:* 15 luglio 2000.

**1. 54.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*01-bis.* Alle imprese televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999 ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, che non ottengano la concessione, è consentito sino al 31 dicembre 2000 l'esercizio dell'attività con gli impianti

di diffusione e i connessi collegamenti di telecomunicazione legittimamente operanti alla data di presentazione della domanda di concessione.

- 1. 61.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

01-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, punto 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite alle organizzazioni di volontariato e del Corpo nazionale del soccorso alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000.

- 1. 62.** Caparini, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

01-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: « etniche » è aggiunta la seguente: « politiche ».

- 1. 59.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

01-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « 5 » è sostituita con la seguente: « 15 ».

- 1. 60.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica e comunque per un periodo non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre

1999, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni o dalle autorizzazioni o dalle abitazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi ed i diritti previsti per i concessionari.

- 1. 2.** Piscitello.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque per un periodo non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3 del Decreto legge 27 agosto 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per i concessionari.

- 1. 3.** Di Nardo, Acierno.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « condizioni » è sostituita con la seguente: « modalità ».

- 1. 4.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « esclusivamente » è sostituita con la seguente: « unicamente ».

- 1. 5.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), primo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « esclusivamente » è sostituita con la seguente: « solamente ».

**1. 6.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), primo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « verranno » è sostituita con la seguente: « saranno ».

**1. 7.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), primo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « accedere a » sono sostituite con le seguenti: « fruire delle ».

**1. 8.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), primo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « stabiliti » è sostituita con la seguente: « determinati ».

**1. 9.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), primo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « previsti » è sostituita con la seguente: « stabiliti ».

**1. 10.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), secondo periodo della legge 31

luglio 1997, n. 249, le parole: « in via esclusiva » sono sostituite con la seguente: « esclusivamente ».

**1. 11.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « previsione » è sostituita con la seguente: « predisposizione ».

**1. 12.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « norme » è sostituita con la seguente: « disposizioni ».

**1. 13.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « atte » è sostituita con la seguente: « idonee ».

**1. 14.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « strutture » è sostituita con la seguente: « impianti ».

**1. 15.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « nonché » è sostituita con la seguente: « oltre ».

**1. 16.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « differenziati » è sostituita con la seguente: « distinti ».

**1. 17.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « giornaliera » è sostituita con la seguente: « quotidiana ».

**1. 18.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « in attesa che » sono sostituite con le seguenti: « fino a quando ».

**1. 19.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « norme » è sostituita con la seguente: « disposizioni ».

**1. 20.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è aggiunta, in fine la parola: « telepromozione ».

**1. 21.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « Governo » è sostituita con la seguente: « Esecutivo ».

**1. 22.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « nei confronti degli » sono sostituite con le seguenti: « diretti agli ».

**1. 23.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « previste » è sostituita con la seguente: « stabilite ».

**1. 24.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « sono » è sostituita con la seguente: « vengono ».

**1. 25.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « assumono » è sostituita con la seguente: « rivestono ».

**1. 26.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « valore » è sostituita con la seguente: « importanza ».

**1. 27.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « valore » è sostituita con la seguente: « rilievo ».

**1. 28.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « decidono » è sostituita con la seguente: « scelgono ».

**1. 29.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « decidono » è sostituita con la seguente: « optano ».

**1. 30.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « decidono » è sostituita con la seguente: « stabiliscono ».

**1. 31.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « 70 » è sostituita con la seguente: « 50 ».

**1. 32.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « quotidiana » è sostituita con la seguente: « giornaliera ».

**1. 33.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « temi » è sostituita con la seguente: « argomenti ».

**1. 34.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « di chiara utilità sociale » sono sostituite con le seguenti: « utili socialmente ».

**1. 35.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « chiara » è sostituita con la seguente: « evidente ».

**1. 36.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « vere e proprie » sono soppresse.

**1. 37.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « di chiara utilità sociale » sono sostituite con le seguenti: « utili socialmente ».

**1. 38.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « chiara » è sostituita con la seguente: « evidente ».

**1. 39.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), secondo periodo, della legge 31

luglio 1997, n. 249, le parole: « dovranno essere » sono sostituite con la seguente: « saranno ».

**1. 40.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « ai sensi di » sono sostituite con la seguente: « secondo ».

**1. 41.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « previsto » è sostituita con la seguente: « stabilito ».

**1. 42.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « caratteristiche » è sostituita con la seguente: « connotazioni ».

**1. 43.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « caratteristiche » è sostituita con la seguente: « requisiti ».

**1. 44.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), quarto periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « sopraccitate » è sostituita con la seguente: « succitate ».

**1. 45.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), quarto periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « sopraccitate » è sostituita con la seguente: « suindicate ».

**1. 46.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), quarto periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « sopraccitate » è sostituita con la seguente: « suddette ».

**1. 47.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), quarto periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « chiara » è sostituita con la seguente: « evidente ».

**1. 48.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), quarto periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « viene stabilita » sono sostituite con le seguenti: « è determinata ».

**1. 49.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), quarto periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « prevista » è sostituita con la seguente: « stabilita ».

**1. 50.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « in

via prioritaria » sono sostituite con la seguente: « prioritariamente ».

**1. 51.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 5, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « relative alle » sono sostituite con le seguenti: « riguardanti le ».

**1. 52.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 5, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « devono consentire » sono sostituite con la seguente: « consentono ».

**1. 53.** Caparini.

ART. 2.

*(Rilascio delle concessioni).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in regionali fino a: di norma con le seguenti: in macroregionali, e regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con cinque regioni.*

**2. 1.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: estensione territoriale coincidente di norma aggiungere le seguenti: e fino a certa definizione degli ambiti territoriali.*

**2. 2.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.*

**2. 3.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: e la regione autonoma Valle d'Aosta.*

**2. 4.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'articolo 2, comma 6, lettera e) della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « Ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione » sono sostituite con le seguenti « Le risorse non utilizzate nella pianificazione dovranno essere utilizzate in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, il Corpo nazionale del soccorso alpino e le emittenti locali ».*

**2. 5.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:*

« All'articolo 2, comma 6, lettera e) della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: »di un terzo« sono sostituite con le seguenti: »del 40 per cento« .

**2. 6.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , entro il 29 febbraio 2000,.*

**2. 7.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 29 febbraio 2000 con le seguenti: 1° aprile 2000.*

**2. 8.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: legge 31 luglio 1997, n. 249 aggiun-*

gere le seguenti: e secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 del 1999.

**2. 9.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base della attuale distribuzione delle emittenti in ambito locale.*

**2. 10.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: effettuando una ulteriore integrazione al piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva di cui alle deliberazioni dell'Autorità per le comunicazioni del 30 ottobre 1998, n. 68 e del 14 luglio 1999, n. 105.*

**2. 12.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'Autorità determina altresì, a norma dell'articolo 2 comma 6, lettera e) della legge n. 249 del 1997, le ulteriori risorse assegnabili all'emittenza locale successivamente alla pianificazione, con la relativa specifica dei parametri di assegnazioni delle stesse.*

**2. 11.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: l'Autorità adotta aggiungere le seguenti: temporaneamente.*

**2. 13.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249,*

sono aggiunte, in fine, le parole: « sentite le associazioni riconosciute delle emittenti locali. »

**2. 14.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunte, in fine, le parole: « sentite le competenti commissioni parlamentari ».*

**2. 15.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie comunitarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale o nazionale da parte di associazioni cooperative a responsabilità limitata senza fini di lucro o di associazioni senza fini di lucro regolarmente costituite entro il 31 dicembre 1999 ».*

**2. 17.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di società cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito*

locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.

**2. 201.** Governo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In attesa dell'adozione del piano nazionale delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva locale il Ministero delle comunicazioni autorizza entro il 31 gennaio 2000 l'assegnazione di ulteriori frequenze ai titolari di concessioni di emittenti comunitarie al fine di raggiungere i requisiti di cui al comma 5, articolo 3, della legge 31 luglio 1997, n. 29, e considerata l'attività non a scopo di lucro e l'elevato contenuto culturale e sociale la possibilità di avvalersi nell'esercizio radiofonico delle sponsorizzazioni.

**2. 18.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei limiti delle risorse disponibili e su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, l'assegnazione di frequenze ai titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale al fine di raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Considerato l'elevato contenuto culturale e sociale e l'attività non a fini di lucro i titolari di concessioni al presente comma nell'esercizio radiofonico potranno avvalersi delle sponsorizzazioni.

**2. 200.** Governo.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* non meno di una concessione, ferma restando la possibilità, per un me-

desimo soggetto, *con le seguenti:* il sufficiente numero di concessioni che gli consenta.

**2. 19.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* non meno di una concessione, *con le seguenti:* le necessarie concessioni.

**2. 20.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* del presente articolo.

**2. 21.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* Qualora, *fino a:* riserva, *con le seguenti:* Entro il 31 gennaio 2001.

**2. 22.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* 31 gennaio 2001 *con le seguenti:* 31 dicembre 2000.

**2. 23.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* alla predetta riserva.

**2. 24.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* le concessioni sono assentite *aggiungere le seguenti:* in ordine prioritario alle emittenti monotematiche a carattere formativo, e.

**2. 25.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* le concessioni sono assentite e ag-

giungere le seguenti: in ordine prioritario alle emittenti monotematiche a carattere sociale, e.

**2. 26.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento.

**2. 27.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:* in ordine prioritario alle emittenti che realizzano programmi a carattere informativo, politico e sociale.

**2. 28.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunte, in fine, le parole: « sentite le associazioni riconosciute dalle emittenti locali ».

**2. 29.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* Ministero delle comunicazioni *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari.

**2. 30.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* 31 marzo 2000 *con le seguenti:* 31 dicembre 2000.

**2. 31.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* Per ciascun bacino *aggiungere la seguente:* macroregionale,.

**2. 32.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* sono redatte distinte graduatorie *aggiungere le seguenti:* come previsto dall'articolo 9, comma 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radio-diffusione televisiva privata su frequenze terrestri, ed integrando la comparazione delle domande, di cui al comma sopraccitato, con la valutazione della preminenza, sotto il profilo quali-quantitativo, dei temi di carattere locale previsti dai palinsesti del soggetto richiedente la concessione.

**2. 33.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:* , una separata graduatoria è formata per le domande di concessione a carattere comunitario.

**2. 34.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La concessione televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord e cinque regioni al centro e al sud, purché le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 15 milioni di abitanti. Ciascun soggetto può essere destinatario di non più di due concessioni televisive locali, a condizione che le stesse siano riferite al medesimo ambito territoriale. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini, può ottenere due concessioni con l'estensione a ciascuno di queste dei limiti di cui sopra. Nel caso in cui la richiesta riguardi contempora-

neamente regioni del centro e del nord il limite massimo delle regioni da irradiare è cinque.

**2. 35.** Santandrea, Bianchi Clerici.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La concessione televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di cinque regioni al nord e sei regioni al centro e al sud, purché le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 18 milioni di abitanti. Ciascun soggetto può essere destinatario di non più di due concessioni televisive locali, a condizione che le stesse siano riferite al medesimo ambito territoriale. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini, può ottenere tre concessioni con l'estensione a ciascuno di questi dei limiti di cui sopra.

**2. 40.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ciascun soggetto può essere destinatario di una concessione televisiva in ambito locale. La concessione televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al Nord e cinque regioni al Centro e al Sud, purché le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 15 milioni di abitanti. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini, può ottenere non più di due concessioni con l'estensione a ciascuna di queste dei limiti di cui sopra. Nel caso in cui la richiesta riguardi contemporaneamente regioni del centro e del nord il limite massimo delle regioni da irradiare è di cinque.

**2. 39.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ciascun soggetto può essere destinatario di una concessione televisiva in ambito locale. La concessione televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord e cinque regioni al centro e al sud, purché le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 15 milioni di abitanti. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini, può ottenere due concessioni con l'estensione a ciascuna di queste dei limiti di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui la richiesta riguardi contemporaneamente regioni del centro e del nord il limite massimo delle regioni da irradiare è di cinque.

**2. 38.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ciascun soggetto può essere destinatario di non più di due concessioni televisive. La concessione televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord e cinque regioni al centro e al sud, purché le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 13 milioni di abitanti. Nel caso in cui la richiesta riguardi complessivamente regioni del centro e del nord il limite massimo delle regioni da irradiare è cinque.

**2. 41.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: per bacino, inserire le seguenti: macroregionale o.*

**2. 44.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti: La*

concessione consente di irradiare in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a quindici milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro, al sud ed al centro-nord, con un limite, in quest'ultimo caso, di non più di tre regioni al nord. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge n. 249/97 che non rispettano i suddetti limiti hanno tre anni di tempo per regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti.

**2. 42.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti:* La concessione consente di irradiare più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo di cinque regioni. Il soggetto che abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione.

**2. 43.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* Lo stesso soggetto può ottenere concessione *con le seguenti:* La concessione permette di operare.

**2. 45.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 4, secondo periodo, le parole:* Lo stesso *con la seguente:* Un.

**2. 46.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* regionali *fino alla fine del periodo con le seguenti:* macroregionali, regionali e provinciali.

**2. 47.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe.

**2. 48.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* 15 *fino a:* quattro *con le seguenti:* 30 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di otto.

**2. 51.** Caparini, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* di quattro regioni *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* di cinque regioni.

**2. 49.** Caparini, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* quattro *sino alla fine del comma con le seguenti:* cinque regioni. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nelle stessa regione. I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni. Fermi restando i limiti di cui al presente comma, è possibile chiedere la concessione per uno o più bacini regionali unitamente alla concessione per uno o più bacini provinciali di altre regioni, limitrofi a detti bacini regionali. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di

più emittenti televisive può ottenere due concessioni con l'estensione a ciascun bacino dei limiti di cui al presente comma.

**2. 36.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: quattro sino alla fine del comma con le seguenti:* cinque regioni. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali della stessa regione. I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni. Fermi restando i limiti di cui al presente comma, è possibile chiedere la concessione per uno o più bacini regionali unitamente alla concessione per uno o più bacini provinciali di altre regioni, limitrofi a detti bacini regionali. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un medesimo soggetto che sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di tre anni a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma.

**2. 37.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 4, secondo periodo sopprimere le parole:* al centro e al sud.

**2. 52.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e le province autonome di Trento e Bolzano da considerarsi bacino provinciale.

**2. 53.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

**2. 54.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:* chi abbia ottenuto con le seguenti: chi ottiene.

**2. 151.** La Commissione.

*Al comma 4, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente:* I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o più bacini provinciali di altre regioni limitrofe.

**2. 150.** La Commissione.

*Al comma 4, quinto periodo, sopprimere le parole:* Fermi restando i limiti di cui al presente comma.

**2. 55.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole:* uno o più con la seguente: due.

**2. 56.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, quinto periodo, sopprimere le parole:* limitrofi a detti bacini regionali.

**2. 57.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, quinto periodo sopprimere la parola:* limitrofi.

**2. 58.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito

dello stesso bacino, può ottenere due concessioni con l'estensione a ciascuna di queste dei limiti di cui al secondo periodo del presente comma.

**2. 59.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini, può ottenere due concessioni con l'estensione a ciascuna di queste dei limiti di cui al secondo periodo del presente comma.

**2. 61.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole da:* nell'ambito di uno stesso bacino *fino alla fine del comma, con le seguenti:* può ottenere due concessioni

**2. 62.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola:* due *con la seguente:* tre.

**2. 63.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere la parola:* medesimo.

**2. 64.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui la richiesta riguardi contemporaneamente regioni del nord e del centro il limite massimo delle regioni da irradiare è di cinque.

**2. 66.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui la richiesta

di concessione riguardi contemporaneamente regioni del nord e del centro il limite massimo è di cinque regioni.

**2. 65.** Caparini, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Entro il 31 dicembre 2004 un medesimo soggetto che sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini è tenuto ad operare nei limiti di cui al presente comma ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i medesimi limiti.

**2. 67.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Un medesimo soggetto che sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma.

**2. 68.** Caparini, Bianchi Clerici.

*(Testo così riformulato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Il soggetto legittimamente operante, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, esercente emittenti televisive locali in numero eccedente i limiti di cui al comma 4 deve regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti in esubero entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto-legge.

**2. 69.** Stefani, Caparini, Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* I soggetti esercenti emittenti legittimamente operanti, alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in numero eccedente i limiti di cui al comma 4 devono dismettere le emittenti in esubero entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto-legge.

**2. 70.** Stefani, Caparini, Bianchi Clerici.

*Sopprimere il comma 5.*

**2. 71.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: la concessione televisiva, con le seguenti: le concessioni televisive.*

**2. 72.** Caparini, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: contestualmente alla con le seguenti: 30 giorni dopo la presentazione della.*

**2. 73.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: istruttoria pari aggiungere le seguenti: a lire venti milioni per bacino macroregionale e.*

**2. 74.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dieci milioni per bacino regionale, a lire un milione con le seguenti: cinque milioni per bacino regionale a lire cinquecentomila.*

**2. 75.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni per bacino regionale con le seguenti: 5 milioni per bacino regionale.*

**2. 76.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un milione con le seguenti: cinquecentomila*

**2. 78.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: ed a lire cinquecentomila per concessione a carattere comunitario.*

**2. 77.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso di un numero di domande di concessione in ambiti locali superiore a uno, il predetto contributo è di due milioni.*

**2. 79.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , per ogni domanda successiva alla prima,.*

**2. 80.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 90 per cento.*

**2. 81.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: e la regione autonoma Valle d'Aosta.*

**2. 82.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della graduatoria aggiungere le se-*

guenti: predisposta dal Ministero delle comunicazioni.

**2. 139.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.*

**2. 83.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma con le seguenti: L'ambito di applicazione del presente comma non interessa.*

**2. 84.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'attuazione del presente comma è possibile per i soggetti che abbiano i requisiti previsti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.*

**2. 85.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: La condizione di cui al presente comma deve con le seguenti: Le condizioni di cui al presente comma devono.*

**2. 152.** La Commissione.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: presentazione della domanda di concessione, con le seguenti: dell'entrata in vigore del presente provvedimento.*

**2. 86.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: È in pari misura aumentato con le seguenti: È aumentato del cinque per cento.*

**2. 87.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: televisiva in ambito nazionale aggiungere le seguenti: e locali.*

**2. 88.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e la regione Valle d'Aosta.*

**2. 89.** Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti: « società di capitali ».

**2. 90.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti: « associazioni di volontariato ».

**2. 91.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti: « società no profit ».

**2. 92.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti: « società cooperative ».

**2. 93.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti: « società di persone ».

**2. 107.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti « società in accomandita semplice ».

**2. 94.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti « società in nome collettivo ».

**2. 95.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società in nome collettivo ».

**2. 99.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società per azioni ».

**2. 108.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società in accomandita semplice ».

**2. 109.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società di persone ».

**2. 110.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « associazioni di volontariato ».

**2. 112.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società no profit ».

**2. 113.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « imprese individuali ».

**2. 114.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « società per azioni ».

**2. 100.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « società di persone ».

**2. 101.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « associazioni di volontariato ».

**2. 102.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « società no-profit ».

**2. 103.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « società in accomandita semplice ».

**2. 104.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « imprese individuali ».

**2. 105.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « società in nome collettivo ».

**2. 106.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « televi-

sive in ambito locale » sono sostituite con le seguenti: « televisive in ambito nazionale ».

**2. 111.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « le acquisizioni » sono sostituite con le seguenti: « le fusioni ».

**2. 115.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 dopo le parole: « le acquisizioni » sono aggiunte le seguenti: « e le fusioni ».

**2. 117.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 dopo le parole: « sonora e televisiva » sono aggiunte le seguenti: « in ambito locale e nazionale ».

**2. 118.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 dopo le parole: « sonora e televisiva » sono aggiunte le seguenti: « in ambito locale ».

**2. 119.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 dopo le parole: « le acquisizioni » sono aggiunte le seguenti: « e le fusioni ».

**2. 120.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con la seguente: « fondazioni ».

**2. 125.** Bianchi Clerici, Santandrea.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con la seguente « associazioni ».

**2. 126.** Bianchi Clerici, Santandrea.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società *no profit* ».

**2. 127.** Bianchi Clerici, Santandrea.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società in accomandita semplice ».

**2. 128.** Bianchi Clerici, Santandrea.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società di persone ».

**2. 129.** Bianchi Clerici, Santandrea.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società per azioni ».

**2. 130.** Bianchi Clerici, Santandrea.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società in accomandita per azioni ».

**2. 131.** Bianchi Clerici, Santandrea.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e società in accomandita per azioni ».

**2. 96.** Bianchi Clerici, Santandrea.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e società per azioni ».

**2. 97.** Bianchi Clerici, Santandrea.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e società di persone ».

**2. 98.** Bianchi Clerici, Santandrea.

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e associazioni di volontariato ».

**2. 121.** Bianchi Clerici, Santandrea.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e associazioni ».

**2. 122.** Bianchi Clerici, Santandrea.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole « e società in accomandita semplice ».

**2. 123.** Bianchi Clerici, Santandrea.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole « e società *no profit* ».

**2. 124.** Bianchi Clerici, Santandrea.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e fondazioni ».

**2. 132.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 7, sostituire le parole: hanno validità sino alla scadenza del, con le seguenti: sei mesi dopo il.*

**2. 133.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

07-bis. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi e radiofonici numerici su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione radiotelevisiva in tecnica analogica possono, mediante la costituzione di consorzi per la gestione di

relativi impianti e per la diffusione dei programmi o in collaborazione con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, essere autorizzati dal Ministero delle comunicazioni alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica numerica sulle frequenze terrestri destinate a tale tecnica, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione. Le frequenze di radiodiffusione televisiva rese disponibili sono utilizzate, prioritariamente, per favorire la liberazione dei canali destinati alla tecnica numerica. I soggetti titolari di concessione radiotelevisiva in ambito locale in tecnica analogica interessati ad effettuare trasmissioni sperimentali in tecnica numerica possono chiedere l'autorizzazione di cui sopra anche sulla base di una preventiva intesa tra gli stessi e la relativa sperimentazione può fare riferimento anche ad una sola parte del bacino oggetto della concessione.

**2. 134.** Rogna Manassero di Costigliole.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

07-bis. Agli articoli 46-bis e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma: « Alle emittenti concessionarie per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizioni del presente articolo ».

**2. 135.** Rogna Manassero di Costigliole.

*Al comma 7-bis, sostituire le parole: L'adozione con le seguenti: Ai fini dell'adozione.*

*Conseguentemente, sostituire le parole: legge 27 ottobre 1993, n. 442, non comporta con le seguenti: legge 27 ottobre 1993, n. 422, non è richiesta.*

**2. 153.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-ter. Ai fini del presente articolo le province di Trento e Bolzano e la regione

Valle d'Aosta sono considerate bacino provinciale.

**2. 137.** Santandrea, Rodeghiero.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-ter. Alle misure di sostegno per l'emittenza televisiva locale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono comunque accedere le emittenti che raggiungono una popolazione non inferiore al 40 per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata.

**2. 138.** Ostillio.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. - 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi e radiofonici numerici su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione radiotelevisiva in tecnica analogica possono, mediante la costituzione di consorzi per la gestione di relativi impianti e per la diffusione dei programmi, o in collaborazione con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, essere autorizzati dal Ministero delle comunicazioni alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica numerica sulle frequenze terrestri destinate a tale tecnica, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione.

2. Le frequenze di radiodiffusione televisiva rese disponibili sono utilizzate, prioritariamente, per favorire la liberazione dei canali destinati alla tecnica numerica.

3. I soggetti titolari di concessione radiotelevisiva in ambito locale in tecnica analogica, interessati ad effettuare trasmissioni sperimentali in tecnica numerica pos-

sono chiedere l'autorizzazione di cui sopra anche sulla base di una preventiva intesa tra gli stessi, e la relativa sperimentazione può fare riferimento anche ad una sola parte del bacino oggetto della concessione.

**2. 01.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. - 1. I concessionari per la radiodiffusione radiotelevisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri costituiscono previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvedono anche ad individuare le relative aree di rispetto, consorzi volontari costituiti ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano di assegnazione delle frequenze. Analoghi consorzi con le stesse finalità possono essere costituiti dai concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

2. I consorzi promossi dai concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono aperti anche alle emittenti locali che ottengono la concessione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge secondo i principi di trasparenza e di non discriminazione.

3. I concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che non aderiscono ad una delle tipologie di consorzi di cui sopra, sono ospitati nei siti di trasmissione a condizioni eque e non discriminatorie.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla costituzione e sulla gestione dei predetti consorzi, garantendo mediante l'adozione di specifici provvedimenti, l'osservanza dei suddetti principi.

**\*2. 02.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. - 1. I concessionari per la radiodiffusione radiotelevisiva in ambito

nazionale su frequenze terrestri costituiscono previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvedono anche ad individuare le relative aree di rispetto, consorzi volontari costituiti ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano di assegnazione delle frequenze. Analoghi consorzi con le stesse finalità possono essere costituiti dai concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

2. I consorzi promossi dai concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono aperti anche alle emittenti locali che ottengono la concessione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge secondo i principi di trasparenza e di non discriminazione.

3. I concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che non aderiscono ad una delle tipologie di consorzi di cui sopra, sono ospitati nei siti di trasmissione a condizioni eque e non discriminatorie.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla costituzione e sulla gestione dei predetti consorzi, garantendo mediante l'adozione di specifici provvedimenti, l'osservanza dei suddetti principi.

**\*2. 04.** Rogna Manassero di Costigliole.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. - 1. Ai fini del rilascio delle conferme di concessione alle imprese televisive locali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre n. 422, nonché del rilascio delle conferme di concessione alle imprese radiofoniche di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 439 il parere di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, viene soppresso.

**2. 03.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4310 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1999, N. 383, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI E DI ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DEL RELATIVO SETTORE (APPROVATO DAL SENATO) (6615)**

**(A.C. 6615 - sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre

1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:

benzina: lire 1.094.629 per mille litri;  
benzina senza piombo: lire 1.024.153 per mille litri;

olio da gas o gasolio:  
usato come carburante: lire 755.731 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 755.731 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL):  
usati come carburante: lire 526.396 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: lire 342.784 per mille chilogrammi;

gas metano:  
per autotrazione: lire 12,67 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 78,51 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 144,35 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 327,24 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 66,51 per metro cubo;
- b) per altri usi civili: lire 232,19 per metro cubo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.

3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto dell'andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti.

4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

#### ART. 2.

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni trenta.

2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi *self-service* con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, del

decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, le parole: « fino al 30 giugno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2000 ».

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli operatori del settore petrolifero che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, sono obbligati a rendere noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso. A quest'ultimo fine, detto costo è riportato sull'omaggio e menzionato, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonché nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle imposte.

5. Il consumatore, a decorrere dalla data fissata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può optare per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio di cui al comma 4.

#### ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 6615 – sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « programmazione economica » sono inse-

rite le seguenti: « e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;*

*dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

« 2-bis. Gli impianti di cui al comma 2 nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative.

2-ter. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è inserito il seguente:

« 6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti ». »;

*al comma 4, le parole: « gli operatori del settore petrolifero » sono sostituite dalle seguenti: « le compagnie petrolifere » e la parola: « obbligati » è sostituita dalla seguente: « obbligate »;*

*al comma 5, le parole da: « a decorrere dalla data » fino a: « e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000 ».*

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

« ART. 2-bis. — 1. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.

2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo con superficie non superiore al limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme di attuazione.

5. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: "nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561" sono sostituite dalle seguenti: "nonché quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561".

6. La superficie di vendita dei prodotti di cui al comma 1 non deve essere superiore a quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».

### **(A.C. 6615 – sezione 3)**

#### **EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

#### **ART. 1.**

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 30 giugno 2000.*

*Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 840 miliardi per l'anno 2000, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2003, nell'unità previsionale di base denominata « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

**1. 5. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.**

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole:* 31 dicembre 1999 *con le seguenti:* 31 marzo 2000.

*Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 450 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2003, nell'unità previsionale di base denominata Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delle Finanze per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

**1. 1. Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.**

*Al comma 1, sostituire le parole da:* benzina: lire 1.094.629 per mille litri; *fino alla fine del comma, con le seguenti:*

benzina: lire 1.069.629 per mille litri;

benzina senza piombo: lire 999.153 per mille litri;

olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 730.731 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 730.731 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: lire 501.396 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: lire 317.784 per mille chilogrammi;

gas metano:

per autotrazione: lire 4,34 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 70,18 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 136,32 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 318,91 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 58,18 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 223,86 per metro cubo.

**1. 4. Edo Rossi.**

*Al comma 1, sostituire le parole:* usato come combustibile per riscaldamento: lire 755.731 per mille litri *con le seguenti:* usato come combustibile per riscaldamento: lire 600.000 per mille litri.

**1. 6. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.**

*Al comma 1, sostituire le parole:* lire 526.396 *con le seguenti:* lire 303.270.

**1. 7. Mazzocchi, Manzoni, Rasi.**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* per autotrazione: lire 12,67 per metro cubo.

**1. 8.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per i consumi nei territori non metanizzati non inclusi nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda di cui alla T1 e per riscaldamento di cui alla tariffa T2, finora a 250 metri cubi annui, previsti dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 66,51 per metro cubo.

**1. 9.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **1. 10.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **1. 2.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. A partire dal 1° gennaio 2000 nel caso di aumento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, allo scopo di compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, il Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, potrà variare in diminuzione le aliquote delle accise di cui al comma 1.

**1. 11.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* Con decreto del Ministro delle finanze *sino a:*

programmazione economica con le seguenti: Con provvedimento del Comitato interministeriale programmazione economica sentite le Commissioni parlamentari competenti.

**1. 12.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2, dopo le parole:* della programmazione economica, *aggiungere le seguenti:* sentite le Commissioni parlamentari competenti per i rispettivi Ministeri.

**1. 13.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* in aumento o.

**1. 14.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Se l'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio dovessero aumentare dopo l'entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'adeguamento dell'aliquota dell'accise di cui ai commi 1 e 2, l'imposta sul valore aggiunto dovrà essere rivista con provvedimento adottato dalle due Camere su iniziativa del Ministero delle finanze.

**1. 15.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Le aliquote delle accise relative a gas metano per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda dovranno determinare la revisione delle tariffe così come previsto dal Comitato interministeriale programmazione economica con provvedimento n. 37 del 1986.

**1. 16.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 17.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 3.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti.*

**1. 25.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti per i rispettivi ministeri.*

**1. 18.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentite le Commissioni parlamentari competenti.*

**1. 26.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 19.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando le disposizioni impartite dall'articolo 3 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504.*

**1. 23.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504.*

**1. 21.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995.*

**1. 20.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato così come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504.*

**1. 22.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*5. Nel caso in cui il tasso di inflazione effettivo per ogni mese del primo semestre dell'anno 2000 superi quello programmato dal DPEF per il medesimo anno, l'importo dell'imposta addizionale sui consumi di cui all'articolo 8, comma 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è proporzionalmente ridotta in misura pari al rapporto tra il tasso di inflazione effettivo e quello programmato.*

**1. 24.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

## ART. 2.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **2. 5.** Edo Rossi.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **2. 12.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

*1. Restano in vigore i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto*

legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 346.

**2. 13.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 1, dopo le parole:* n. 346, *aggiungere le seguenti:* a partire dal 1° giugno 2000.

**2. 14.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* sono ridotti a giorni sessanta *con le seguenti:* sono stabiliti a giorni centottanta.

**2. 15.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* per gli adempimenti previsti dalle Regioni, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**2. 16.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* per gli adempimenti previsti dalle Regioni.

**2. 17.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* per gli adempimenti previsti da parte dei Comuni.

**2. 18.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'articolo 1-bis del decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 346 la parola « mero adeguamento » è sostituita con la seguente: « un adeguamento ».

**2. 19.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le attività previste dall'articolo 2 sono soggette all'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1992 n. 32 e decreto legislativo n. 114 del 30 marzo 1998.

**2. 21.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I termini di cui al comma 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1999 n. 346 comma 2 sono fissati in centottanta giorni.

**2. 20.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2, premettere le seguenti parole:* Ferme restando le competenze comunali e regionali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 346.

**2. 22.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2, dopo le parole:* posticipato del rifornimento *aggiungere le seguenti:* e che abbiano una superficie agibile del piazzale non inferiore a 800 metri quadrati, non meno di tre distinte erogazioni di benzina e tre di gasolio; nonché almeno due servizi di assistenza all'auto e/o all'automobilista fra i seguenti elencati: lavaggio, officina, gommista; ristorante, negozio,

**2. 23.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2, sostituire le parole:* non è soggetta *con le seguenti:* è soggetta.

\* **2. 24.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2, sostituire le parole:* non è soggetta *con le seguenti:* è soggetta.

\* **2. 6.** Edo Rossi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* fermo restando le disposizioni impartite dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

**2. 25.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* fermo restando le disposizioni impartite dal comma 15 dall'articolo 3 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

**2. 26.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I nuovi impianti di distribuzione di carburante, anche successivamente al periodo transitorio di cui al comma precedente, dovranno avere una superficie non inferiore a 2500 mq e dovranno essere dotati, in tali aree, delle strutture di servizio all'auto e/o all'automobilista.

**2. 27.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, sostituire la parola:* devono con la seguente: possono.

**2. 28.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole da:* oltre che fino alla fine del comma, con le seguenti: di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista.

**2. 7.** Edo Rossi.

*Al comma 2-bis dopo le parole:* attività commerciali integrative *aggiungere le seguenti:* su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114 del 30 marzo 1998.

**2. 3** (Testo riformulato della Commissione).  
Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le attività commerciali integrative dovranno avere, dietro approvazione dell'amministrazione comunale competente per territorio, i requisiti previsti dal comma 1, lettera a) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

**2. 29.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le autonome attività commerciali dovranno essere svolte secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

**2. 30.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Le attività commerciali integrative potranno essere autorizzate solo dopo che la Regione competente per territorio avrà attivato quanto previsto dal comma 1, lettera g) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

**2. 31.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le attività commerciali integrative potranno essere autorizzate solo dopo che la Regione avrà indicato ai comuni quanto previsto dal comma 2, lettera o) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

**2. 32.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le attività commerciali integrative dovranno avere, dietro approvazione dell'amministrazione comunale competente per territorio i requisiti previsti dal comma 1, lettera c) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

**2. 33.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al titolare dell'autorizzazione di attività commerciali integrative viene applicato l'articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.

**2. 34.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le attività commerciali integrative debbono essere limitate unicamente a quelle previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.

**2. 35.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le attività commerciali integrative debbono essere limitate unicamente a quelle previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1996 n. 561.

**2. 36.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le attività commerciali integrative si applica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

**2. 37.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'eventualità che nelle attività commerciali integrative dovessero essere installati apparecchi automatici, dovrà essere rispettato l'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

**2. 38.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alle attività commerciali integrative deve essere applicato quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

**2. 39.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le attività commerciali integrative potranno essere autorizzate, sentito il parere obbligatorio delle rappre-

sentanze degli enti locali e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

**2. 40.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La gestione della autonome attività commerciali integrative non potrà essere affidata a terzi così come previsto dall'articolo 64, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 496.

**2. 41.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

02-ter Nel rilascio delle autorizzazioni dei suddetti nuovi impianti le amministrazioni locali dovranno privilegiare le istanze che garantiscono gli *standards* qualitativi più elevati nonché la concentrazione di almeno tre impianti preesistenti.

**2. 59.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

02-ter Nel rilascio delle autorizzazioni dei suddetti nuovi impianti le amministrazioni dovranno privilegiare le istanze che garantiscano la concentrazione di almeno tre impianti preesistenti.

**2. 42.** Rasi, Mazzocchi, Manzoni.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**2. 8.** Edo Rossi.

*Al comma 2-ter, sostituire il capoverso con il seguente:*

6-bis. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, denominati gestori,

mediante tipologie contrattuali previste dal Codice civile ed in linea con quanto in materia in uso nell'Unione europea.

\* **2. 11.** Gastaldi, Di Comite, Deodato, Leone.

*Al comma 2-ter, sostituire il capoverso con il seguente:*

6-bis. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, denominati gestori, mediante tipologie contrattuali previste dal Codice civile ed in linea con quanto in materia in uso nell'Unione europea.

\* **2. 43.** Rasi, Mazzocchi, Manzoni.

*Al comma 2-ter, al capoverso, dopo le parole: comporta la stipula aggiungere le seguenti: in via prevalente.*

\*\***2. 10.** Gastaldi, Di Comite, Deodato, Leone.

*Al comma 2-ter, capoverso 6-bis, dopo le parole: comporta la stipula aggiungere le seguenti: in via prevalente.*

\*\***2. 44.** Rasi, Mazzocchi, Manzoni.

*Sopprimere il comma 3.*

\***2. 1.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Sopprimere il comma 3.*

\***2. 45.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 346 le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

**2. 46.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dopo le parole: «per la chiusura degli impianti» sono inserite le parole: «o per la riconsegna della licenza UTF di esercizio al competente Ufficio tecnico di finanza».

**2. 47.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Sopprimere il comma 4.*

\***2. 2.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **2. 61.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le compagnie petrolifere che attuano campagne promozionali per la vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, devono rendere noto il valore unitario dell'omaggio stesso, riportandolo sul proprio regolamento che deve essere a disposizione del pubblico presso tutti i punti di vendita interessati alla promozione. Il pubblico deve poter prendere visione del regolamento in modo chiaro ed immediato onde conoscere il costo unitario dell'omaggio pubblicizzato nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonché nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario effettuati, a tal fine, in qualunque forma. Per costo unitario si intende il prezzo pagato dalla compagnia al fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di confezione, di eventuali oneri doganali e delle imposte.

**2. 48.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: indicando il numero e la quantità di prodotti oggetto della compagnia promozionale.*

**2. 49.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le campagne promozionali, della vendita di carburante e la relativa offerta di omaggi al consumatore dovranno essere preventivamente sottoposte al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

**2. 60.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'omaggio in offerta al consumatore non potrà essere di un valore inferiore al 5 per cento di quanto speso dallo stesso consumatore nell'acquisto di prodotti relativi all'uso dell'autovettura, fatta eccezione del carburante.

**2. 50.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'omaggio in offerta al consumatore non potrà essere di un valore inferiore al 3 per cento di quanto speso dallo stesso consumatore nell'acquisto di carburante richiesto dalla compagnia petrolifera.

**2. 51.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 175 del decreto legge 30 aprile 1992 n. 285 e dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

**2. 52.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Il costo diretto unitario non potrà essere maggiore di quello del medesimo prodotto esposto in vendita in aree di distribuzione commerciale in funzione nella regione nella quale si attua la campagna promozionale.

**2. 53.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* L'omaggio riscosso dal consumatore, così come previsto dal comma 4, non potrà essere equivalente ad uno sconto effettuato sul prezzo del carburante posto in vendita.

**2. 54.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* L'omaggio previsto dal comma 4 non potrà essere di un importo equivalente ad uno sconto sulle merci poste in vendita nell'esercizio di vicinato adiacente all'impianto di distribuzione di carburanti.

**2. 55.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* L'omaggio di cui al comma 4 non potrà essere in vendita nell'esercizio di vicinato adiacente all'impianto di distribuzione di carburanti.

**2. 56.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Sopprimere il comma 5.*

**2. 57.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2000 con le seguenti: 31 dicembre 2000.*

**2. 4.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Il comma *2-bis* dell'articolo 1, del decreto legislativo 8 settembre 1991, n. 346, è abrogato.

**2. 58.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

## ART. 2-bis.

*Sopprimere il comma 1.*

**2-bis. 10.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 1, dopo le parole: n. 561, aggiungere le seguenti: potranno aver titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.*

**2-bis. 23.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 1, dopo le parole: n. 561 aggiungere le seguenti: e le compagnie petrolifere.*

**2-bis. 1.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Al comma 1, sostituire le parole: hanno titolo con le seguenti: possono avere titolo.*

**2-bis. 15.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: alimentare e.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

**2-bis. 2.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sempre che i comuni e le regioni abbiano adempiuto con le relative approvazioni a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.*

**2-bis. 11.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato.*

**2-bis. 17.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: purché i prodotti alimentari posti in vendita siano confezionati.*

**2-bis. 3.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*  
**1-bis.** I soggetti titolari della licenza dell'impianto di distribuzione di carburanti, così come previsto dal comma 1, dovranno salvaguardare i livelli occupazionali sia a seguito dell'accorpamento di distributori di carburanti previsti sia a seguito della chiusura di esercizi di vicinato nel raggio di un chilometro dal nuovo insediamento.

**2-bis. 18.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Sopprimere il comma 2.*

**2-bis. 9.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2, dopo le parole: in locali attrezzati aggiungere le seguenti: appositamente delimitati tra area alimentare ed area non alimentare.*

**2-bis. 14.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ; comunque i punti di vendita dei prodotti relativi ad un singolo settore merceologico non potranno superare il 50 per cento dei metri quadrati previsti per l'esercizio di vicinato.*

**2-bis. 13.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **2-bis. 12.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Sopprimere il comma 3.*

\***2-bis. 4.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Al comma 3, sostituire le parole da: è consentito, fino alla fine del comma, con le seguenti: non è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.*

**2-bis. 5.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Al comma 3, dopo la parola: n. 77, aggiungere le seguenti: nei casi nei quali a distanza massima di 1 chilometro vi siano uffici che erogano ai propri dipendenti buoni pasto così come previsto dalla normativa vigente.*

**2-bis. 20.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: a condizione, fino alla fine del comma.*

**2-bis. 6.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Sopprimere il comma 4.*

**2-bis. 21.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 4 sostituire la parola: regolano con le seguenti: valutano l'opportunità di regolare.*

**2-bis. 26.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Le campagne promozionali della vendita di carburante e la relativa offerta di omaggi al consumatore dovranno essere preventivamente sottoposte al parere dell'*Authority* competente sul mercato.

**2-bis. 22.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*2-bis. 7.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Sopprimere il comma 5.*

**\* 2-bis. 16.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Al comma 5, al capoverso, sopprimere le parole: di rivendite di generi di monopolio e.*

**2-bis. 8.** Chiappori, Fongaro, Galli, Stefani.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che i comuni e le regioni abbiano provveduto a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 ed abbiano già ottenuto le approvazioni previste.*

**2-bis. 27.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

*2-bis.* Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, è sostituito con il seguente: «La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti denominati gestori mediante tipologie contrattuali previste dal codice civile ed in linea con quanto in materia in uso nell'Unione europea.

**2-bis. 24.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

*7.* Nel rilasciare le autorizzazioni dei suddetti nuovi impianti le amministrazioni locali dovranno privilegiare le istanze che garantiscono gli *standards* qualitativi più elevati nonché la concentrazione di almeno tre impianti preesistenti.

**2-bis. 25.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

**(A.C. 6615 — sezione 4)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 383 del 1999;

rilevato che le modifiche recentemente apportate al decreto legislativo n. 32 del 1998 con il decreto legislativo n. 346 del 1999 e con il presente decreto-legge potrebbero ingenerare dubbi interpretativi sull'organo comunale competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 32 e sulla decorrenza del termine di sessanta giorni;

impegna il Governo

a chiarire, anche attraverso eventuali circolari interpretative, che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 32 del 1998 va inteso nel senso che il potere di adottare le determinazioni di cui al primo comma è di competenza esclusiva, fatti salvi gli eventuali interventi sostitutivi delle regioni, dei consigli comunali, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990;

il termine di sessanta giorni per l'adozione delle suddette determinazioni decorre dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 383 del 1999.

**9/6615/1.** Mario Pepe.

La Camera,

premesso che:

tra le agevolazioni alle imprese attualmente previste assume particolare importanza quella relativa al consumo del gas metano;

infatti per le attività produttive, e tra queste l'attività alberghiera, è prevista una notevole riduzione della tariffa per metro cubo;

tale agevolazione non riguarda però il consumo del metano all'interno dell'intera struttura alberghiera, essendo esclusi, ad esempio, da tale beneficio le sale per i convegni, le sale ristorante e in generale tutto ciò che in teoria è anche accessibile da persone non alloggiate;

molte strutture alberghiere i cui impianti non sono predisposti a tale differenziazione, pertanto, dovranno effettuare costosi interventi strutturali sugli impianti del gas al fine di non incorrere in eventuali sanzioni di tipo penale per aver usufruito, in parte, di benefici economici statali non dovuti;

impegna il Governo

ad estendere le predette agevolazioni tariffarie per metro cubo di consumo all'intera struttura alberghiera senza distinzione di locali, stanze, magazzini e spazi comunque essi siano finalizzati;

oppure, a prevedere, oltre a un congruo periodo di tempo, non inferiore a sei mesi, entro il quale occorre effettuare i necessari aggiustamenti degli impianti in questione, anche l'estensione, limitata al suddetto periodo, del beneficio fiscale del 41 per cento previsto per ristrutturazioni edilizie.

**9/6615/2.** Molinari.

La Camera,

premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 1999 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce la riduzione del prezzo del combustibile da riscaldamento nelle zone più fredde pari a 200 lire per il gasolio e 258 lire per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto distribuito con reti canalizzate;

i distributori ritengono che il gas liquido non sarebbe ricompreso nella norma che stabilisce la riduzione;

questo gas da riscaldamento è molto utilizzato nelle zone dove non vi è rete canalizzata di distribuzione ed in particolare nelle aree di montagna e quindi in zone dove la stagione invernale climaticamente intesa è più rigida e duratura;

il continuo rialzo dei prezzi del petrolio rischiano di penalizzare fortemente queste comodità;

impegna il Governo

a definire una soluzione nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 1999 e a studiare opportuni incentivi nel caso in cui il prezzo del petrolio dovesse continuare a salire.

**9/6615/3.** Niedda, Molinari.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 26 ottobre 1999, n. 383, con il quale è stata disposta la fiscalizzazione dei maggiori prezzi dei prodotti petroliferi determinati dallo sfavorevole andamento dei prezzi nel mercato internazionale che ha determinato un forte aumento dei prezzi al consumo;

valutato il parere favorevole della Commissione finanze della Camera sulla opportunità di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché ad un decreto ministeriale, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, la facoltà di variare la misura delle aliquote delle accise in analogia con l'applicazione della *carbon tax*;

valutata altresì la necessità di contenere le spinte inflattive derivanti dall'andamento dei detti prezzi entro gli obiettivi macroeconomici previsti dal documento di programmazione economica-finanziaria e nel quadro degli impegni assunti nell'Unione europea con il patto di stabilità;

impegna il Governo

a ridurre costantemente e significativamente la incidenza della fiscalità sui prodotti petroliferi al fine di sterilizzarne gli effetti sull'inflazione;

ad adottare un analogo provvedimento di urgenza di proroga delle disposizioni di fiscalizzazione dei prodotti petroliferi, ove l'andamento dei prezzi nel mercato internazionale, dovesse risultare ancora in rialzo rispetto ai prezzi vigenti all'atto della emanazione del decreto-legge n. 383.

**9/6615/4.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 383 del 29 ottobre 1999 contiene disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore;

in base alla previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2, l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, dotati di dispositivi *self-service* con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;

considerato che l'inutile decorso dei termini di cui all'articolo 2 dell'approvando decreto costituisce autorizzazione alla installazione di nuovi impianti;

al fine di consentire la razionale ed ordinata localizzazione dei nuovi impianti di distribuzione previsti dal citato comma 2 dell'articolo 2;

impegna il Governo

ad assumere, nell'ambito delle sue competenze, ogni iniziativa affinché i comuni diano urgente ed immediata attuazione

alle disposizioni contenute nelle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificati dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

**9/6615/5.** Mazzocchi, Manzoni, Rasi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6615;

preso atto del parere della Commissione bilancio, che pone l'esigenza di ac-

quisire dall'esecutivo informazioni in ordine all'andamento delle entrate IVA a seguito delle variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi al fine di consentire un monitoraggio del meccanismo compensativo previsto dal decreto-legge n. 393;

impegna il Governo

a riferire in tal senso alle competenti Commissioni parlamentari in occasione dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge.

**9/6615/6.** Rebecchi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2927 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 12 GIUGNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4773)**

**(A.C. 4773 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997.

**(A.C. 4773 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4773 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 26 MARZO 1998 (5026)**

**(A.C. 5026 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998.

**(A.C. 5026 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5026 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 27

milioni annue per ciascuno degli anni 2000 e 2002 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 5026 — sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COM-  
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL  
GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3923 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, QUATTRO PROTOCOLLI ED ATTO FINALE, FATTO A BRUXELLES IL 24 NOVEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6106)**

**(A.C. 6106 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997.

**(A.C. 6106 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 107 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 6106 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 6106 - sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO MACEDONE, FATTO A SKOPJE IL 21 GENNAIO 1998 (5461)**

**(A.C. 5461 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998.

**(A.C. 5461 - sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5461 - sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 478

milioni per l'anno 2000, in lire 490 milioni per l'anno 2001 ed in lire 498 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 5461 - sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3746 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD-  
AFRICA SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLO-  
GICA, CON ALLEGATO, FATTO A PRETORIA IL 15 GENNAIO  
1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6099)**

**(A.C. 6099 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998.

**(A.C. 6099 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 6099 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 484 milioni per l'anno 1999, in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 484 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.